

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06739/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6739 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Deborah Lombardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Cecconi in Roma, via Ugo De Carolis n. 34/B;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, non costituito in giudizio;

nei confronti

Rita Trocino, Simona Andrei, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 del MIUR, pubblicato in GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami

n. 90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il “*corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*”;

2) Del Decreto 3 agosto 2017 n. 138 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA con cui è stato adottato Regolamento sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali;

3) del Provvedimento del 25.1.2019 con cui la Commissione del corso-concorso e le 37 Sottocommissioni esaminatrici, in seduta plenaria, hanno definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta;

4) del Provvedimento del 19.3.2019 con cui la Sottocommissione n. 20 ha corretto e valutato la prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio complessivo di 65,25/100, ivi compresa la scheda di valutazione della prova;

5) del Decreto del Capo Dipartimento del MIUR del 27.3.2019 n. 395 che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente;

6) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOMBARDI DEBORAH il 8/7/2019:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA, di tutti gli atti già impugnati in precedenza nonché:

7) del Decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 2080 del 31.12.2018 recante istituzione delle Sotto-Commissioni nella parte in cui nomina componenti in situazioni di incompatibilità;

8) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOMBARDI DEBORAH il

30\7\2019:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA, di tutti gli atti già impugnati in precedenza nonché

9) della Nota 17.7.2019 n. 32565 del MIUR recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli nella parte in cui non include la ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LOMBARDI DEBORAH il 25\9\2019:

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA, di tutti gli atti già impugnati in precedenza nonché:

10) del Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

11) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

12) del Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

13) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale 7.8.2019 n. 1229 che contiene la graduatoria rettificata; 14) della Tabella ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9.8.2019;

15) dell'Avviso 8.8.2019 n. 36621 di assegnazione dei ruoli regionali;

16) dell'Avviso 28.8.2019 n. 38777 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

17) dell'Avviso 30.8.2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;

oltre che di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco

delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lombardi Deborah il 5/6/2021:
per l'ANNULLAMENTO:

18) del Decreto Dipartimentale 1.4.2021 n. 413 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata;

19) del Decreto Dipartimentale 14.8.2020 n. 998 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

20) del Decreto Dipartimentale 12.8.2020 n. 995;

21) del Decreto Dipartimentale 6.8.2020 n. 986 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

22) del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 978 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati;

23) del Decreto Dipartimentale 4.8.2020 n. 977 di rivalutazione del punteggio dei soggetti ivi indicati;

24) del Decreto Dipartimentale 9.10.2019 n. 1461 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici e quindi la graduatoria generale è stata rettificata;

oltre che di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle

Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lombardi Deborah il 18/9/2021:

PER L'ANNULLAMENTO

25) del Decreto Dipartimentale 12.8.2021 n. 1357 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

26) dell'Avviso di assegnazione delle sedi regionali del 16.8.2021;

27) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 24.8.2021;

28) dell'Avviso di assegnazione sedi regionali del 31.8.2021;

29) dell'Avviso di ulteriori assegnazioni ruoli regionali del 24.8.2021;

oltre che di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, adottati dall'Amministrazione quand'anche sconosciuti ivi compresi l'Elenco delle sedi vacanti e/o disponibili e delle reggenze, i provvedimenti di immissione in ruolo e/o assegnazione dei candidati vincitori alle istituzioni scolastiche delle Regioni italiane nonché i provvedimenti di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e/o conferimenti degli incarichi di reggenza dei candidati vincitori.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La (parte) ricorrente, con il ricorso introduttivo notificato il 24.5.2019 ha censurato il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici indicato in epigrafe e gli altri atti e provvedimenti sopra menzionati in quanto ritenuti illegittimi e lesivi.
2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 31.7.2019 la ricorrente ha impugnato la Nota del 17.7.2019 n. 32565 del MIUR recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale con attribuzione del punteggio ai titoli nella parte in cui non include la ricorrente.
3. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 25.9.2019 la ricorrente ha impugnato la GRADUATORIA GENERALE dei vincitori di concorso approvata con il Decreto Dipartimentale 1.8.2019 n. 1205 nella parte in cui non ricomprende la ricorrente, i successivi provvedimenti di rettifica della graduatoria del 7.8.2019 e gli altri provvedimenti indicati nel ricorso.
4. Con Ordinanza del 14.4.2021 n. 4374 questo TAR, all'esito dell'udienza pubblica del 13.4.2021, ha rilevato che la ricorrente non ha impugnato con i motivi aggiunti il Decreto 6.8.2020 n. 986 con cui è stata sostanzialmente rettificata la graduatoria generale del Concorso che a quella data rappresentava l'ultima graduatoria adottata dall'Amministrazione.
5. Il Collegio ha quindi sollevato d'ufficio la questione di inammissibilità del ricorso ex art. 73, comma 3, c.p.a., per sopravvenuta carenza d'interesse poiché a quella data la graduatoria di rettifica del 6 agosto 2020 doveva ritenersi *“l'unico atto conclusivo della procedura e la sua mancata impugnazione comporta l'improcedibilità del ricorso”* ed ha rinviato la trattazione del ricorso all'udienza del 22.2.2022 per l'attivazione del contraddittorio “su tale aspetto”.
- 5.1. Con memoria del 21 gennaio 2022 ritualmente depositata la ricorrente ha dedotto diffusamente sulla questione sollevata nella prefata ordinanza, sostenendo in sostanza quanto segue:
 - i) con il Decreto 6 agosto 2020 n. 986 non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe effettivamente stata approvata una nuova ulteriore graduatoria;

ii) con un quarto ricorso per motivi aggiunti notificato il 23.5.2021 sarebbe quindi stata impugnata tale ultima graduatoria di rettifica del 6.8.2020 ed il Decreto Dipartimentale 1.4.2021 n. 413 con cui i soggetti inclusi nell'allegato elenco sono stati depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;

iii) in data 12 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione avrebbe nuovamente RETTIFICATO la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con il Decreto Dipartimentale 12.8.2021 n. 1357;

iv) con un quinto ricorso per motivi aggiunti sarebbe quindi stata impugnata la graduatoria di rettifica del 12 agosto 2021 che, al momento della spedizione in decisione del ricorso, sarebbe stata L'ULTIMA GRADUATORIA ADOTTATA dall'Amministrazione;

v) la ricorrente avrebbe successivamente provveduto alla notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami nei termini e con le modalità stabilite dal Decreto del Presidente di questa Sezione del 24.9.2021;

vi) i singoli provvedimenti di riapprovazione della graduatoria definitiva ovvero i decreti di rettifica della graduatoria costituiscono, sempre ad avviso della ricorrente nella prefata memoria, rappresenterebbero *“autonome espressioni della riedizione del potere amministrativo con rideterminazione del contenuto del provvedimento originario sul quale sono intervenuti”* con l'effetto che ogni graduatoria (originaria e/o rettificata) viene di volta in volta sostituita e superata da quella sopravvenuta *“mediante la rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati e conseguente modifica delle loro posizioni”* (tra le molte, TAR LAZIO Sez. III° Bis 14 gennaio 2022 n. 386; TAR LAZIO Sez. III° Bis 14 gennaio 2022 n. 380; TAR LAZIO Sez. III° Bis 29 novembre 2021 n. 12326; TAR LAZIO Sez. III° Bis 5 novembre 2021 n. 11363; TAR LAZIO Sez. III° Bis 16 marzo 2021 n. 3196);

vii) con la riedizione della graduatoria si avrebbe quindi, è opinione della ricorrente, una nuova, diversa e autonoma valutazione dell'Amministrazione che si

sostituisce a quella precedentemente adottata e che “rimette in gioco” la posizione di ciascun concorrente cosicché il termine decadenziale d’impugnazione per la proposizione del ricorso inizia a decorrere soltanto dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria riformulata;

viii) ne consegue, sempre secondo il punto di vista della ricorrente, che il ricorso originario ed i motivi aggiunti si paleserebbero al momento attuale tempestivi e ricevibili poiché la ricorrente avrebbe comunque impugnato con il quinto ricorso per motivi aggiunti notificato l’8.9.2021 l’ultima graduatoria adottata dall’Amministrazione ovvero la graduatoria di rettifica del 12.8.2021 n. 1357 che rappresentava, al momento della spedizione in decisione della causa, “l’unico atto conclusivo della procedura”.

6. Secondo l’avviso del Collegio il ricorso è improcedibile, la suddetta memoria, pur suggestiva, non può essere condivisa.

6.1. Al riguardo si nota, in primo luogo, che l’interesse alla decisione deve assistere la coltivazione di un ricorso di legittimità per tutta la durata della sua pendenza.

La regola che precede si impone sia per elementari motivi di logica processuale, sia per ragioni di *par condicio*, sia per rendere impraticabili comportamenti opportunistici delle parti o del giudicante. Nel caso di specie, pertanto, la ricorrente non può giovare della circostanza che, *medio tempore*, è intervenuta un'altra graduatoria.

A diversamente ritenere la possibilità o meno di rimettersi in termini da parte del ricorrente o della resistente deriverebbe, illogicamente ed in violazione dei principi suddetti, dall’ampiezza del rinvio concesso dal Collegio: tanto più lungo sarebbe il rinvio, tante maggiori potrebbero essere le possibilità di “riacquistare” l’interesse.

Quindi, seguendo il ragionamento della ricorrente, le posizioni processuali diverrebbero instabili e le decisioni del Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a., assumerebbero la funzione di provvedimenti arbitrari di rimessione in termini in spregio alla loro essenza di strumenti di attivazione del contraddittorio ed al principio di terzietà del giudice.

Più in generale, è evidente che la procedibilità del ricorso non può farsi dipendere, immediatamente e direttamente, dalla data di fissazione dell'udienza o di spedizione della causa in decisione, dovendo al contrario sussistere per tutta la pendenza della causa.

Ne consegue che le deduzioni della ricorrente devono essere disattese.

6.2. In secondo luogo, va confermato quanto più volte precisato dalla Sezione, e che questo Collegio condivide, in merito al fatto che per potersi predicare la procedibilità dei ricorsi quale quello in esame devono risultare impugnate TUTTE le graduatorie *medio termine* intervenute (cfr. tra le più recenti sentenza 386/2022 citata anche dalla ricorrente, che peraltro riguardava proprio un caso di mancata impugnazione delle graduatorie *medio tempore* intervenute): *“5.2 Per quanto precede, appare evidente come la pretesa di parte ricorrente non possa trovare alcuna soddisfazione dalla sola impugnazione dell'ultimo elenco graduato pubblicato all'Amministrazione nell'agosto 2021, così come effettuato con l'odierno gravame, atteso che la sua azione processuale avrebbe dovuto esplicarsi, più propriamente, mediante l'impugnazione della graduatoria finale originaria, pubblicata il giorno 1 agosto 2019, come avvenuto col precedente ricorso r.g. n. 14680/2019 e, in via successiva, tramite la tempestiva proposizione di motivi aggiunti avverso tutte le successive rettifiche adottate dalla p.a. al provvedimento in questione.*

5.3 In merito, va precisato come questa Sezione, con molteplici pronunce, ha avuto modo di ritenere, in riferimento alla specificità del concorso in questione, la necessità, al fine di ritenere la persistenza dell'interesse a ricorrere, della impugnazione dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione ha riapprovato gli esiti del concorso, rideterminando la graduatoria di merito dei vincitori (ex multis: sentenze 29 novembre 2021 n. 12326, 22 novembre 2021 n. 12039, 17 novembre 2021 n. 11861, 9 novembre 2021, n. 11512, 5 novembre 2021, n. 11363, 4 novembre 2021, n. 11314, 13 ottobre 2021, 10536, 31 marzo 2021, n. 3902, 16

marzo 2021 n. 3196, 24 febbraio 2021 n. 2271).

La peculiarità della procedura selettiva in questione è data dal fatto che la graduatoria originaria, approvata con decreto prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, è stata più volte sostanzialmente modificata mediante la rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati e conseguente modifica delle loro posizioni.

Con le richiamate pronunce questa Sezione ha più volte ritenuto che “L’adozione delle graduatorie rettifiche medio tempore intervenute comporta che l’Amministrazione abbia espresso delle nuove determinazioni da un punto di vista sostanziale, riverberandosi sui punteggi attribuiti ad alcuni candidati e, conseguentemente, sul loro posizionamento nella graduatoria finale. Da ciò discende che la loro mancata impugnazione non può non determinare l’improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al giudice amministrativo, per le ragioni pocanzi esposte, alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l’originaria graduatoria emessa nel 2019, che è stata sostituita da altri atti sopravvenuti.” (sent. 13 ottobre 2021, 10536).

5.4 Sostanzialmente, con tali pronunce il Collegio ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse necessario impugnare le rettifiche alla graduatoria di merito intervenute successivamente al 2019, poiché tra esse non pare sussistere quel rapporto di stretta presupposizione e di consequenzialità immediata, tale per cui l’annullamento della graduatoria originaria gravata avrebbe altresì determinato la caducazione degli atti successivi, venendo in rilievo, in questi ultimi, ulteriori valutazioni di interessi compiute dall’Amministrazione.

5.5 Con la recente sentenza n. 12853/2021, ai cui contenuti si effettua espresso richiamo ai sensi dell’art. 74 c.p.a., è stato da ultimo ulteriormente precisato che “i singoli provvedimenti di riapprovazione della graduatoria definitiva costituiscono autonome espressioni della riedizione del potere amministrativo con rideterminazione del contenuto del provvedimento originario sul quale sono intervenuti, conseguendone che solo l’impugnazione dei singoli provvedimenti consente di ritenere la persistenza dell’interesse a ricorrere che deve

accompagnare lo svolgersi del giudizio. Il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, determina difatti l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse laddove sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355)".

7. In ogni caso il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi.

8. Preliminarmente occorre notare che in data 19 febbraio 2022 il Ministero ha depositato dei documenti.

Tale deposito è palesemente tardivo, va stralciato dagli atti e dello stesso non si tiene alcun conto ai fini della presente decisione e sentenza.

9. Tanto premesso, deve rilevarsi che la ricorrente, nella predetta memoria del 21 gennaio 2022, si è integralmente rimessa, quanto al merito, alla memoria ex art. 73 c.p.a. del 10.3.2021 che, per specifica indicazione della stessa ricorrente, dalla quale il Collegio non può discostarsi giusta il principio dispositivo e quello della domanda (salvo ovviamente i rilievi d'ufficio e l'applicazione della legge anche processuale), ASSORBE tutti i precedenti scritti difensivi.

La complessiva infondatezza del ricorso consente al Collegio di esaminare i motivi nell'ordine proposto proprio in detta ultima memoria e non in relazione alla radicalità del vizio (come altrimenti avrebbe dovuto essere ex sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5/2015).

10. Il primo motivo di diritto è rubricato *"VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' ED IMMUTABILITA' DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NONCHE' DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. FALSO IDEOLOGICO"*.

10.1. Al riguardo si deduce che con le determinazioni assunte con il verbale n. 1 della seduta del 6.2.2019 la Sottocommissione n. 20 – Liguria ha stabilito in merito alla valutazione delle prove scritte di *“prevedere fin da subito una doppia lettura e corrispondente valutazione di tutte le prove medesime allo scopo di approfondire al meglio il loro valore, prima di addivenire alla redazione finale della scheda di ciascun “Codice elaborato”*.

Successivamente, in sostanza, i membri “originari” della Commissione si sarebbero dimessi, ed agli stessi sarebbero subentrati altri membri i quali avrebbero completato la valutazione delle prove senza la previa lettura, di qui il vizio prospettato.

10.2. Il motivo deve essere respinto.

10.3. La valutazione finale delle prove della ricorrente è stata assunta da una Commissione pienamente legittimata ad attribuire i voti finali, e risulta effettivamente che tale valutazione sia stata compiuta.

Non rileva la precedente attività della Commissione nella sua “originaria” composizione, giacché il provvedimento con il quale è stata assunta la decisione finale riguardante la posizione della ricorrente è autonomamente sufficiente ai fini del mancato superamento della prova scritta da parte della ricorrente medesima.

Quanto alle denunziate falsità di alcuni dei verbali antecedenti alla decisione finale di estromissione della ricorrente dalla procedura, il Collegio deve constatare la loro irrilevanza, essendo sufficienti ai fini della realizzazione del lamentato effetto lesivo i verbali della seduta del 19.3.2019.

Inoltre, vale notare, sempre ai fini della reiezione del motivo, l’assenza di giurisdizione di questo Collegio sotto il profilo della falsità. In sede giurisdizionale amministrativa, infatti, i verbali e i provvedimenti adottati dall’amministrazione fanno piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..

Sulla impossibilità di valutare profili di falsità si rammenta il costante orientamento della Sezione cui ad ogni effetto si rinvia (per tutte, da ultimo, si veda la sentenza n. 1305/2022: 2.2 *Con un primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la*

violazione delle norme che dispongono la collegialità delle decisioni della Commissione di concorso.

In particolare fa derivare tale violazione dalla non contestualità delle firme dei verbali da parte dei componenti della commissione nel senso che alcuni componenti avrebbero firmato il verbale un giorno e altri componenti il giorno successivo.

Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

L'eventuale vizio descritto da parte ricorrente è privo di carattere invalidante e non viene evidenziato da parte ricorrente quale incidenza possa tale circostanza aver avuto sull'esito della prova selettiva, fermo restando che, ovviamente, eventuali contestazioni sulla veridicità di quanto affermato con il verbale andrebbero contestate mediante lo strumento della querela di falso.

Si tratta pertanto di un vizio inidoneo a inficiare la validità del provvedimento conclusivo.

Nello specifico degli atti degli organi collegiali, di norma la forma scritta non qualifica le decisioni adottate dagli stessi potendosi le stesse manifestare mediante forme anche diverse dallo scritto, come per le votazioni e proclamazione delle stesse.

Successivamente rispetto alle votazioni espresse nell'ambito di un collegio, si procede a stilare l'atto di deliberazione che, in pratica, riproduce un atto già di per se valido ed efficace.

In tal caso il documento amministrativo contenente le manifestazioni di volontà del consesso e ha la funzione di conservare alla memoria la deliberazione così come è stata adottata.

Pertanto nell'ambito degli organi collegiali, la volontà viene manifestata mediante formalità che possono essere anche differenti dall'atto scritto. Né può ritenersi che, a prescindere da considerazioni di carattere comportamentale ed etico, che l'utilizzo da parte di uno dei Commissari della piattaforma social Facebook

durante le operazioni di correzione degli elaborati possa inficiare la collegialità della valutazione, essendo le due attività non escludenti l'una dell'altra.

La documentazione dell'atto, ovvero le deliberazioni, trova la sua fonte nella verbalizzazione di quanto viene manifestato all'interno della seduta del consesso.

Detto verbale forma la memoria conservativa rispetto a quanto è accaduto nell'ambito delle decisioni intraprese dall'assemblea e va a costituire la documentazione amministrativa necessaria ai fini amministrativi.

Tale verbalizzazione può avvenire, in certi casi, anche nella seduta successiva, in cui viene dato atto della deliberazione adottata (già adottata e perfezionata, quindi), nella seduta precedente.

La norma in esame fa riferimento a redazione giorno per giorno della verbalizzazione e non alla sua sottoscrizione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il verbale ha il compito di attestare il compimento dei fatti svoltisi in modo tale che sia sempre verificabile la regolarità dell'iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte, senza che sia necessaria una indicazione minuta delle singole attività che sono state compiute e le singole opinioni espresse.

Pertanto, distinguendo tra atto documentato e verbale ed anche tra documento e verbale in cui si conserva l'atto già valido, l'iter logico seguito per l'adozione di una deliberazione da parte di un organo collegiale deve risultare dalla delibera stessa e non dal verbale della seduta poiché il verbale ha l'esclusivo compito di certificare fatti storici già accaduti e di assicurare certezza a delle determinazioni che sono già state adottate e che sono già entrate a fare parte del mondo giuridico dal momento della loro adozione (cfr. Consiglio di Stato 11 dicembre 2001, n. 6208): la mancanza o il difetto di verbalizzazione non comportano, quindi, l'inesistenza dell'atto amministrativo, poiché a determinazione di volontà da parte dell'organo è distinta inequivocabilmente dalla sua proiezione formale.

Il difetto di verbalizzazione, in sintesi, non comporta l'inesistenza dell'atto amministrativo, dato che la determinazione volitiva dell'organo è ben distinta dalla

sua proiezione formale (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 luglio 2018, n. 4373), confermandosi, così, la distinzione tra atto deliberato e sua verbalizzazione.

Dal punto di vista contenutistico, di conseguenza, l'atto di verbalizzazione, ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata - dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale - che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (cfr. Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106).

Infine, deve rammentarsi, che, secondo la maggioritaria giurisprudenza amministrativa, con la quale si concorda pienamente, il verbale non deve essere necessariamente prodotto ed approvato in contemporaneità con la seduta dell'organo collegiale, ma può essere prodotto anche in un momento successivo al provvedimento deliberativo adottato durante la seduta (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1189-2001).

Quanto poi al verbale recante la data del 2 marzo 2021 e sottoscritto da alcuni commissari con date della firma digitale precedenti alla stessa stesura del verbale (28 febbraio 2021 e 1° marzo 2021), oltre a rilevarsi che tale discrepanza dovrebbe al più comportare una contestazione in termini di falso documentale attraverso la proposizione di querela di falso (art. 77 c.p.a.), essa tuttavia appare inconferente ai fini della decisione poiché con il verbale in questione la Commissione si è limitata ad approvare la griglia di valutazione già predisposta in modo da a garantire uniformità nella valutazione dal Comitato Tecnico Scientifico del Concorso e resa uguale per tutte le Commissioni”).

In definitiva, la valutazione finale di cui al verbale del 19.3.2019 è atto amministrativo autonomo e sufficiente ai fini della decisione di non ammettere agli orali la ricorrente, non rilevando le precedenti modalità di azione della

Commissione, e appare immune dal vizio in esame.

11. Con un secondo mezzo di gravame si denuncia: “*VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST*”.

11.1. In merito, la ricorrente evidenzia che l’art. 8 del Bando di concorso detterebbe la disciplina dello svolgimento della prova scritta stabilendo che “*la prova ha la durata di 150 minuti*”. Invece, nel pieno dello svolgimento della prova scritta la ricorrente avrebbe subito tre interruzioni da parte dell’incaricata della vigilanza senza alcuna plausibile ragione.

11.2. Il motivo non può essere accolto.

11.3. Le lamentate vicende esecutive della prova scritta della ricorrente rimangono non dimostrate nel presente giudizio, non potendosi all’uopo ritenere sufficienti scambi di whatsapp della ricorrente medesima con amici o colleghi.

Il denunciato falso del Verbale d’aula della prova scritta del 18.10.2018 trasmesso dal MIUR alla ricorrente con pec del 10.6.2019 che non riporta gli atti di interruzione ‘subiti’ dalla ricorrente non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, non sussistendo giurisdizione di questo Collegio su tali presunte falsità.

12. Con un terzo motivo di ricorso è censurata l’esclusione della ricorrente per “*ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ TRA ATTI e MANIFESTA ILLOGICITA’. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 13 1° CO. Lett. C) DECRETO 3.8.2017 N. 138*”.

12.1. A tale proposito si espone che il Quadro di riferimento in base al quale “*sono costruite e valutate tutte le prove*” sarebbe stato pubblicato il 17.10.2018 e cioè il giorno prima della prova scritta e conterrebbe l’indicazione di n. 4 “criteri” di valutazione dei quesiti a risposta aperta e dei punti (“pesatura”) attribuiti a ciascun criterio.

Successivamente, con le determinazioni assunte in seduta plenaria in data 25.1.2019 la Commissione esaminatrice e le 37 Sottocommissioni avrebbero “*definito e approvato la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta*” al dichiarato fine di “*garantire omogeneità di giudizio tra i candidati*”.

In tale contesto, il criterio n. 1 della “*coerenza e pertinenza con le competenze del Dirigente Scolastico*” riportato nella griglia di correzione della prova scritta adottata da tutte le Commissioni esaminatrici risulterebbe manchevole del riferimento al nesso di funzionalità tra la “*valenza strategica delle azioni proposte*” e “*la realizzazione di processi formativi di qualità*” che invece compare nel Quadro di riferimento.

12.2. Il mezzo in parola è privo di fondamento.

12.3. Infatti non viene specificata l’incidenza concreta che tale supposta alterazione dei parametri avrebbe avuto sull’elaborato della ricorrente. Manca cioè la dimostrazione, anche meramente esemplificativa, di come l’applicazione di certi parametri, piuttosto che l’applicazione di altri, avrebbe reso gli elaborati della ricorrente, almeno potenzialmente, meritevoli di un voto complessivo di sufficienza.

La griglia di correzione di cui alla scheda del 19.3.2019 della Commissione esaminatrice è sufficientemente specifica e dettagliata (per attribuire fino a 80 punti vi sono 4 criteri con 8 indicatori, in relazione a 5 quesiti, con valutazione singola di ciascun membro) a supportare il provvedimento di esclusione dalla procedura della ricorrente.

13. La quarta doglianza si esplica nella contestazione di “*ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI*”.

13.1. Sotto tale aspetto, il ricorso assume che la Commissione avrebbe riportato ulteriori falsità nei verbali e comunque non avrebbe dedicato alla correzione di ciascun compito i 30 minuti che si era autoimposta.

13.2. Il motivo è privo di pregio e va respinto.

13.3. Per ciò che concerne le denunziate falsità deve ribadirsi che il relativo

accertamento non rientra nella giurisdizione di questo Collegio.

Con riguardo alle questioni relative alla insufficienza del tempo dedicato, questa Sezione ha già chiarito come si tratti di circostanze inidonee a fondare un vizio di legittimità.

Si rinvia pertanto ad ogni effetto agli argomenti di cui (tra le più recenti) alla sentenza n. 1305/2022 della Sezione che il Collegio condivide *in toto*: *“Palesemente infondata è la censura riferita ai tempi di correzione delle prove; “Così come precisato nella sentenza n. 8655/2019 di questo T.A.R., e come confermato in appello, “secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2019, n. 178; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3924), non sono sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso o di un giudizio idoneativo alla valutazione delle prove di esame dei candidati, poiché, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggior o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato”; è bensì vero che dal verbale del 25 gennaio 2019 emerge che la commissione in seduta plenaria aveva stabilito che «la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti», ma si tratta all’evidenza di un’indicazione di massima fornita allo scopo di uniformare le operazioni di valutazione tra le varie commissioni, basata sulla stima, effettuata ex ante, del tempo in astratto necessario ad esaminare un elaborato, dipendendo poi il tempo effettivamente impiegato per la valutazione della singola prova e la congruità dello stesso in concreto dalla consistenza degli elaborati e dalle problematiche di correzione eventualmente riscontrate in ciascuno” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 395/2021)”.*

14. Il quinto tema di gravame afferisce a: *“VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DI BUON ANDAMENTO, DI IMPARZIALITÀ, DI EFFICIENZA E DI TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.)”*.

14.1. Ivi si sostiene che durante ciascun giorno di correzione la Sottocommissione n. 20 (quella che ha provveduto alla correzione della prova scritta dell'odierna ricorrente) avrebbe dovuto attribuire *“per ciascun codice elaborato i punteggi relativi a ogni quesito mediante la compilazione della scheda di valutazione in tutte le sue parti”* ed avrebbe immediatamente dopo dovuto procedere *“a riportare i punteggi nel sistema telematico reso disponibile da CINECA e a caricare nel sistema medesimo la scheda in formato pdf sottoscritta dai componenti della sottocommissione”* specificando di procedere in quel giorno alla correzione degli elaborati *“da n. 4976 a n. 5012”*.

I verbali dei lavori di correzione della sottocommissione 20 riportano analoga dichiarazione con contestuale identificazione specifica dei compiti di volta in volta corretti (dal 18 marzo 2019 al 24 marzo 2019 compresi), ma i *files* caricati nel sistema telematico inerenti i verbali n. 6-12 dei lavori di correzione degli elaborati da parte della sottocommissione 20 sarebbero stati creati tutti in data 22 MARZO 2019, anche quelli relativi ai lavori di correzione dei giorni 23 e 24 marzo 2019.

14.2. La censura deve essere disattesa.

14.3. Al riguardo si ribadisce che il contenuto dei verbali è contestabile solo con querela di falso, alla stregua della insuperabile barriera posta dall'art. 2700 c.c., per cui, sino a quando non verrà accertato in giudizio nella appropriata sede che le correzioni ed i caricamenti si sono svolti in modalità diverse da quelle verbalizzate, il Collegio non può ritenere integrato un vizio di legittimità nelle circostanze asserite dalla ricorrente.

In ogni caso, non si rileva in che maniera tale asserita irregolare modalità di creazione dei *files* avrebbe pregiudicato in concreto la ricorrente, per cui anche sotto questo profilo la doglianza va rigettata.

15. La sesta ragione di reclamo si concretizza in *‘VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 20 DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGVO 7.3.2005 N. 82), DEL DPCM 3.12.2013, DEL DPCM*

13.11.2014 e DELLE LINEE GUIDA AGID SULLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI.”.

15.1. L’assunto della ricorrente è, in sostanza, che il documento informatico deve presentare determinati requisiti ai fini della validità ed efficacia probatoria.

In particolare, le Linee Guida AGID prescriverebbero l’obbligo di “tracciatura” di tutte le operazioni sui documenti informatici in relazione a “tutti i singoli eventi”.

Il file della Griglia di valutazione della prova scritta della ricorrente risulterebbe invece essere un PDF in cui i metadati non risultano presenti e non sarebbe stata riscontrata alcuna data inerente alla creazione/modifica del file.

15.2. Anche tale motivo non merita accoglimento.

15.3. Ai fini della reiezione è sufficiente notare che le norme indicate dalla ricorrente non modificano, annullano, sostituiscono o rendono inefficace l’art. 2700 del c.c., per cui, come già evidenziato, il Collegio non può fare altro che prendere atto di quanto verbalizzato nei provvedimenti amministrativi impugnati e considerarlo conforme al vero, fino a nuove sopravvenienze.

Sotto diverso profilo, il vizio denunciato è di nuovo generico e indifferente rispetto alla posizione della ricorrente che non dimostra per quale ragione, in concreto, l’irregolarità asseritamente riscontrata si sarebbe riverberata sulla redazione e/o valutazione del suo elaborato.

Al riguardo, appaiono non veicolate in giudizio con mezzi rituali le contestazioni in merito alla valutazione ricevuta, affidate al mero rimando ai pareri *pro-veritate* di Dirigenti scolastici che avrebbero visionato e valutato le prove della ricorrente con la dovuta attenzione.

E’ assente infatti uno specifico motivo di doglianza relativo alla contestazione della discrezionalità tecnica esplicita dalla Commissione, ed a ciò non può certo supplire il rinvio ad un parere *pro veritate* depositato in giudizio. In altre parole, le circostanze denunciate dalla ricorrente avrebbero potuto avere una qualche sostanza sotto il profilo della rilevanza della concretezza e della specificità (in disparte la relativa consistenza e dimostrazione) soltanto ove accompagnate, *ab origine*, da

rituali e puntuali, oltre che attendibili, motivi di contestazione della valutazione riportata dalla ricorrente. In assenza di tale requisito, la assenza di trasparenza eccepita nel ricorso, in disparte la carenza di giurisdizione sui falsi e la assenza di prove concrete sufficienti sui fatti, rimane una richiesta di giurisdizione oggettiva, inammissibile nel nostro ordinamento.

16. Con il settimo motivo si deduce “*ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E INGIUSTIZIA MANIFESTA.*”.

16.1. Il Quadro di riferimento in base al quale “sono costruite e valutate tutte le prove” è stato pubblicato il 17.10.2018 e cioè il giorno prima della prova scritta e la ricorrente avrebbe quindi avuto a disposizione solo 24 ore per esaminare, studiare e memorizzare la griglia di valutazione dei compiti scritti che avrebbe svolto nonché le numerose fonti bibliografiche “per la prova in lingua inglese” ivi riportate.

Inoltre, la Sottocommissione nell’attribuire il punteggio di 47,25/80 alla prova non in lingua non ha tenuto conto in alcun modo dell’alto punteggio di 18/20 (9/10) conseguito dalla ricorrente nella prova di lingua straniera con valutazione informatizzata e quindi automatica.

Ancora, le altre Commissioni esaminatrici avrebbero dedicato alla valutazione e correzione della prova scritta di ciascun candidato il tempo (congruo e ragionevole) di 60 minuti e/o avrebbero effettuato la rivalutazione degli scritti in considerazione del punteggio ottenuto nella prova in lingua.

16.2. Anche tali circostanze, che in parte ripetono precedenti motivi, non possono essere basamento di pronunzia positiva.

16.3. Per le ragioni dette in precedenza, l’operato della Commissione che ha esaminato l’elaborato della ricorrente è esente da vizi di legittimità. Le diverse modalità di correzione operate da altre Commissioni, seppure del medesimo concorso, non possono avere rilevanza sulla posizione della ricorrente.

Il parametro della *par condicio* non può che essere quello delle regole di concorso, non possono avere rilievo prassi, corrette o meno, operate da altre Commissioni.

Anche su tale motivo, infine, manca una spiegazione della incidenza in concreto che la prassi adottata dall'organo valutante avrebbe avuto sugli elaborati della ricorrente.

17. L'ottava censura reca *“ECCCESSO DI POTERE PER INOSSERVANZA DI NORME INTERNE e PER CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI. ECCCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA”*.

17.1. Il motivo contesta di nuovo che con il Verbale n. 6 della seduta del 18.3.2019 la Sottocommissione esaminatrice n. 20 Liguria ha dato atto *“che durante le prime cinque sedute la sottocommissione ha svolto un esame preliminare di tutti gli elaborati senza effettuare alcuna valutazione di merito”*, mentre nella seduta del 19.3.2019 la Sottocommissione avrebbe effettuato la correzione delle prove scritte (non in lingua) della ricorrente.

Da ciò la ricorrente deduce che la correzione dei suoi elaborati sarebbe stata compiuta a distanza di tempo dall'esame e valutazione degli stessi e con diversa composizione della Commissione atteso che dopo la deliberata lettura cumulativa degli elaborati si sono dimessi tutti i relativi membri, ad eccezione del Presidente.

17.2. La censura è stata in sostanza già esaminata in precedenza ed ivi rigettata.

17.3. Identica sorte spetta al presente motivo, che non assume diversa consistenza sotto il profilo dell'eccesso di potere, attesa la autonomia e la sufficienza di quanto attestato nel verbale del 19.3.2019 ai fini della esclusione della ricorrente dalle ulteriori prove del concorso.

18. La nona censura è relativa a *“VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 400 COMMI 9, 10, 11 D. LGVO 16.4.1994 n. 297 (T.U. ISTRUZIONE)”*.

18.1. In sostanza, si contesta il bando di concorso nella parte in cui attribuisce un diverso peso alle prove in lingua straniera rispetto alle prove non aventi tali caratteristiche, per asserito contrasto con l'art. 400 del T.U. Istruzione.

18.2. La doglianza non va accolta.

18.3. La specificità del concorso supporta la scelta di cui al bando, peraltro conforme alle norme primarie applicabili, e la posizione da ricoprire giustifica la diversa rilevanza delle prove in lingua straniera.

19. La decima contestazione riguarda “*VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO, DI UGUAGLIANZA, DEL BUON ANDAMENTO E DELL’IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 COST.)*”.

19.1. La denuncia afferisce alla presunta violazione del principio di anonimato. Il file PDF della griglia di valutazione della ricorrente sarebbe stato creato con il “nome file” attualmente visualizzato ovvero con il codice fiscale della stessa.

19.2. Il motivo va respinto.

19.3. In disparte la mancata dimostrazione di quanto asserito dalla ricorrente, sussistono in atti verbali che attestano lo scioglimento dell’anonimato in data successiva alla correzione, e pertanto contestazioni del genere di quella in parola non possono che essere veicolate con la querela di falso, e non rientrano nella giurisdizione di questo giudice.

20. L’undicesimo tema di censura concerne “*ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA*”.

20.1. Si evidenzia, in essenziale, che la Griglia di correzione adottata per la valutazione degli elaborati della ricorrente, contenendo solo dei macro-indicatori, comporterebbe l’arbitrarietà nella determinazione dei punteggi concretamente assegnati alle risposte “aperte” fornite dal candidato ai quesiti.

20.2. Pure questo motivo merita reiezione.

20.3. Come in parte già rilevato in relazione ai precedenti motivi, non vi sono profili di superamento dei limiti della discrezionalità tecnica negli atti impugnati.

La griglia di valutazione di cui agli atti ed il relativo verbale appaiono completi degli elementi minimi ed essenziali ai fini della valutazione in termini di inidoneità

della prova sostenuta dalla ricorrente.

21. La dodicesima deduzione censoria afferisce a “*ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, INCONGRUA, INADEGUATA e PERPLESSA*”.

21.1. In sostanza si contesta la discrezionalità tecnica esplicita dall'amministrazione per mezzo di due pareri *pro veritate*.

21.2. Il motivo è generico e pertanto inammissibile oltre che infondato sotto il profilo della mancata dimostrazione.

21.3. Il contenuto di tali pareri, che non risultano tuttavia essere redatti *pro veritate*, non è indicato, nei relativi sommi capi, nel corpo del ricorso, concretandosi in un mero *remand* al deposito effettuato.

Tale modalità di proposizione della censura non appare rituale, i profili essenziali dei pareri devono essere esposti nel ricorso per poter essere vagliati dal giudice, essendo insufficiente il semplice rinvio con l'indicazione del solo esito di tali pareri.

In ogni caso sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di valutazioni del concorso di cui si discorre la Sezione si è già espressa con diverse pronunzie che il Collegio condivide e che vengono qui richiamate ad ogni effetto (cfr. per tutte 1868/2022): “*La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singolo elaborato ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. Cons. Stato A.P. 7/2017). Il collegio deve realisticamente prendere atto come la giurisprudenza ormai consolidata, e segnatamente quella d'appello, affermi che “Anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241 il voto numerico, attribuito dalle competenti*

commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (da ultimo, Consiglio Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 2719; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 maggio 2005, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato" (così, ex multis, C.d.S., IV, 5 settembre 2013, n. 4457; V, 11 gennaio 2013, n. 102; VI, 11 febbraio 2011, n. 913; IV, 4 maggio 2010, n. 2543; IV, 19 maggio 2008, n. 2293; IV, 10 aprile 2008, n. 1553; VI, 6 settembre 2005, n. 4529; IV, 10 maggio 2005, n. 2269; V, 11 novembre 2004, n. 7332) senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (IV, 16 aprile 2012 n. 2166; id. 12 aprile 2011, n. 1612). Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175)".

Sulla scorta di quanto sopra, e considerando altresì che i due pareri risultano essere stati redatti non in coerenza con gli indicatori e i criteri di cui alla Scheda, il motivo non può trovare accoglimento.

22. Per le ragioni che precedono il ricorso proposto deve quindi essere complessivamente rigettato.

23. In considerazione della limitata attività svolta dalla resistente, le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO